



**C O M U N E D I M A Z Z E '
 C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A D I T O R I N O**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/04/2025

OGGETTO: PRESA D' ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2024-2025 E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
FORMIA Marco - Sindaco	Sì
MILA Bruno - Vice Sindaco	No
CARRA Davide - Consigliere	Sì
ARNODO Alessandro - Consigliere	Sì
FORMIA Marino - Consigliere	Sì
GASSINO Alessandra - Assessore	Sì
IORESE Fabrizio - Consigliere	Sì
BARBERIS Mauro - Consigliere	Sì
LEUCI Giuseppe - Consigliere	Sì
STEVANELLA Massimo - Consigliere	Sì
ANTONELLO Franca - Consigliere	Sì
ACCARDO Giuseppe - Consigliere	Sì
GOBBATO Sandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dr. Filadelfo CURCIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21-1-2025, che prevede l' istituzione di un "bonus sociale" per la tassa rifiuti solidi urbani (TARI) per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

DATO ATTO che l' agevolazione di cui sopra consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell' attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l' ammontare effettivo del bonus da erogare all' utente;

DATO ATTO che ARERA entro quattro mesi definirà con apposita deliberazione il dettaglio per l' applicazione dell' agevolazione di cui al bonus sociale;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 389/2023/R/rif "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – 2)", che reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l' aggiornamento biennale, previsto dall' articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

DATO ATTO che per questo secondo periodo regolatorio il metodo tariffario adottato dall' Autorità, MTR- 2, ha previsto l' elaborazione del PEF per un quadriennio, con la possibilità di una revisione per il secondo biennio (2024-2025);

VISTA la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 27-4-2023 ad oggetto: “Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023”;

VISTA la deliberazione C.C. n. 8 del 26-4-2024 ad oggetto: “Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024”;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

DATO ATTO che in data 9-4-2024, ns. prot. n. 3459, è pervenuto il PEF per gli anni 2024-2025, e in data 13-4-2024, ns. prot. 3623, è pervenuta la relazione allegata e confermata in data 18-04-2024 al ns. prot. 3840;

CONSIDERATO che non si è resa necessaria revisione infraperiodo del PEF ai sensi dell’ articolo 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif in quanto non si sono verificate circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati dal Piano;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’Ente Territorialmente competente affinché lo validi;

DATO ATTO che per l’ annualità 2025 il P.E.F. risulta evidenziato nell’ allegato B) alla presente;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

CONSIDERATO che:

- Per l’anno 2025 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF risulta pari ad € 701.525,00 e viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa ammontano ad € 279.801,00 pari al 39,88 % del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 421.724,00 pari al 60,12 % del totale dei costi;
- Il riparto dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stato previsto nelle seguenti misure: 82 % per le utenze domestiche e 18 % per le utenze non domestiche;
- Il riparto dei costi complessivi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è previsto nelle seguenti misure: 93 % per le utenze domestiche e 7 % per le utenze non domestiche;

VISTO il comma 655 dell’Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all’Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008, il cui costo è sottratto dall’onere che deve essere coperto con la TARI;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Mazzè il cui costo è condiviso con gli utenti utilizzatori nella misura seguente:

- € 25,00 annui a bidone;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 1, comma 663 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’Art. 22 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

CONSIDERATO che il comma 688 dell’Art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento potrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire prioritariamente attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 (Pago Pa), nonché mediante modello F24;

RISCONTRATO che occorre provvedere all’approvazione delle tariffe relative al Tributo in questione, in applicazione dell’Art. 1, comma 641-668 della citata L. 147/2013, per l’Anno 2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto dispone che le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e in particolare:
 - a) *URI, a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2, a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 659, Legge 147/2013, il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto articolo il Comune di Mazzè prevede le seguenti riduzioni tariffarie:

RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE:

- a) utenze domestiche appartenenti ad un'area significativa omogenea oppure utenze di insediamenti isolati (cascine) dove il servizio di raccolta dell'organico non viene svolto, e che pertanto al suo smaltimento provvedono autonomamente i titolari delle utenze stesse: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 15%;**

- b) immobili appartenenti alle categorie catastali “C2”(magazzini e locali di deposito), “C6” (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e “C7” (tettoie chiuse o aperte) tenuti a disposizione per uso limitato e discontinuo ammesso che non costituiscano pertinenza all’abitazione principale: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 95%;**
- c) unità immobiliari escluse da Regolamento Comunale: **RIDUZIONE DELLA PARTE FISSA DEL 100%, RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL 100%;**
- d) residenti in strutture per anziani o all’ estero per studio / lavoro: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 100%;**
- e) fabbricati accessori ad aziende agricole: **RIDUZIONE DELLA PARTE FISSA DEL 100%, RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL 100%;**

RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152): **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 100% SALVO CONGUAGLIO;**
- b) utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione da parte dell’ impresa a ciò abilitata (art. 1 comma 649 della Legge 147/2013):
 - in caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 15% ;**
 - in caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 30% ;**
 - in caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 40% ;**
 - in caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti: **RIDUZIONE DELLA SOLA PARTE VARIABILE DEL 60% ;**

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2025, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Mazzè;

RITENUTO di dover applicare per l’ anno in corso i coefficienti ka e kb per le utenze domestiche ai livelli massimi tranne che per la tariffa per unico occupante il cui kb relativo alla parte fissa della tariffa è stato abbassato da “1” a “0,75” al fine di agevolare coloro che sono unici occupanti in superfici di medie / grandi dimensioni; per le utenze non domestiche i kc e kd sono stati applicati ai livelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999 tenuto opportunamente conto che il D.P.R. in oggetto risulta notevolmente datato e non aggiornato;

VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe (allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2024 ad oggetto: “Tassa i Rifiuti Solidi Urbani 2025 – Conferma tariffe e definizione scadenze” con la quale sono state definite le seguenti scadenze:

prima rata	20.05.2025;
seconda rata	22.09.2025;
unica soluzione entro il	20.05.2025;
saldo a conguaglio con tariffe 2025 entro il	05.12.2025;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riscossione delle prime rate del tributo TARI, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell’anno 2024 e alla riscossione della terza rata calcolata a conguaglio sulle tariffe approvate con il presente provvedimento;

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell’Art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27-4-2023;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

Considerato che sono presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, e' stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

presenti: 12
votanti: 12
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuti: 0

DELIBERA

di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto del nuovo Piano Economico Finanziario 2024-2025, annualità 2025, evidenziato nell' allegato B) alla presente, già approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 26-4-2024;
2. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025:
 - a. il costo complessivo del servizio previsto dal PEF risulta pari ad € 701.525,00 e viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
 - b. i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa ammontano ad € 279.801,00 pari al 39,88 % del totale di costi;
 - c. i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 421.724,00 pari al 60,12 % del totale dei costi;
 - d. suddivisione dei costi fissi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 82% utenze domestiche; 18% utenze non domestiche;
 - e. suddivisione dei costi variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 93% utenze domestiche; 7% utenze non domestiche;
 - f. utilizzo dei coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nel prospetto **allegato A** che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che i ka e kb per le utenze domestiche sono applicati ai livelli massimi tranne che per la tariffa per unico occupante il cui kb relativo alla parte fissa della tariffa è stato abbassato da "1" a "0,75" al fine di agevolare coloro che sono unici occupanti in superfici di medie / grandi dimensioni;
4. di stabilire che i kc e kd applicati alle utenze non domestiche sono quelli massimi per tutte le categorie;
5. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati nel suddetto **allegato A**;
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2025 sopra citato;
7. di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

8. di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2025 nella misura seguente:
 - € 25,00 annui a bidone;
9. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2025 sarà emesso a congruaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e di confermare la scadenza della rata a congruaglio fissata per il 05.12.2025;
10. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Citta Metropolitana di Torino fissato al 5%;
11. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
12. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
13. di prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21-1-2025, che prevede l'istituzione di un "bonus sociale" per la tassa rifiuti solidi urbani (TARI) per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
14. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

presenti: 12
votanti: 12
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuiti: 0

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

- ☐ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 328 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 19/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29/04/2025

X dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Filadelfo CURCIO
